

REGOLAMENTO

Movimento 'Confartigianato Giovani Imprenditori'

**Approvato il 25 febbraio 2012*

Art. 1 (Costituzione)

1.1. E' costituito, ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato e delle Imprese di seguito denominata Confartigianato-Imprese o Confederazione, il Movimento nazionale "Giovani Imprenditori".

1.2. Giovani Imprenditori è un'articolazione organizzativa di Confartigianato Imprese, finalizzata a promuovere obiettivi di carattere sociale, a incentivare lo sviluppo ed il consolidamento dell'imprenditoria giovanile, a diffondere la consapevolezza della funzione socio-politica dell'impresa artigiana e della piccola impresa, nonché ad incentivare lo sviluppo delle "politiche giovanili" in genere.

1.3. Giovani Imprenditori ha sede in Roma presso Confartigianato Imprese.

1.4. Su delibera della Giunta, il Movimento può aderire ad enti, organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali che non siano in contrasto con quanto previsto in merito dallo Statuto Confederale.

Art. 2 (Scopi)

2.1. Giovani Imprenditori, che ha carattere apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro, si propone, nell'ambito e nel contesto delle direttive e della politica della Confederazione:

a) lo studio dei problemi e la progettazione di nuovi scenari economici, tecnici, sindacali, assistenziali e sociali attinenti i giovani imprenditori artigiani e l'imprenditoria giovanile in generale;

b) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione di condizioni ottimali per la trasmissione d'impresa;

c) l'individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi, metodi e tecnologie per il successo imprenditoriale;

d) la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane imprenditore e l'acquisizione delle competenze manageriali per la gestione dell'impresa;

e) l'individuazione di percorsi formativi per la gestione del cambiamento;

f) lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, politiche, enti di formazione e mondo del lavoro;

g) il potenziamento della funzione dell'associazionismo e della rappresentanza anche attraverso il coordinamento delle azioni atte a favorire la costituzione dei Gruppi Giovani Imprenditori, presso le organizzazioni territoriali aderenti a Confartigianato Imprese, finalizzati ad assicurare l'aumento del valore della imprenditorialità giovanile nel rapporto con l'associazione;

- h) favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti associativi;
- i) essere referente all. interno del sistema Confartigianato nella discussione di provvedimenti e programmi legislativi inerenti le politiche giovanili;
- j) stabilire e mantenere, attraverso una politica di rete, uno stretto rapporto con i Gruppi Giovani Imprenditori costituiti in seno alle organizzazioni territoriali e delle altre organizzazioni imprenditoriali e professionali di livello nazionale ed internazionale;
- k) la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione.

Art. 3 (Composizione)

3.1. Il Movimento Giovani Imprenditori è formato dai Gruppi Giovani Imprenditori regolarmente costituiti nell'ambito delle Associazioni Provinciali e delle Federazioni Regionali aderenti a Confartigianato Imprese. I Gruppi regionali possono essere costituiti solo qualora nella Regione siano regolarmente costituiti almeno 2 Gruppi provinciali, fatti salvi i casi della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3.2. Si intende regolarmente costituito il gruppo, il cui Consiglio Direttivo o Giunta sia composto da almeno 5 membri ed ottemperi agli adempimenti previsti dagli artt. 13 e 14.

Art. 4 (Obblighi degli appartenenti)

4.1. È fatto obbligo ai componenti di Giovani Imprenditori osservare il presente Regolamento, nonché le deliberazioni e le direttive che saranno adottate dai competenti Organi nell'interesse dell'Organizzazione e dei suoi componenti.

Art. 5 (Cessazione dello status)

5.1. La qualifica di Giovane Imprenditore cessa:

- a) per il superamento dei limiti di età (al compimento del quarantesimo anno di età)
- b) per esclusione dalla Associazione territoriale di appartenenza.

Art. 6 (Organi)

6.1. Sono Organi di Giovani Imprenditori:

- a) L'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) Il Presidente.
- d) Il Comitato di Presidenza

6.2. La Sede nazionale della Confederazione provvede al supporto logistico ed operativo alle attività del Movimento attraverso un'apposita articolazione funzionale dedicata, che si avvale della collaborazione dei competenti uffici confederali nelle specifiche materie ed in conformità agli indirizzi generali della Confederazione.

Art. 7 (Assemblea)

7.1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Gruppi Provinciali di Giovani Imprenditori. Ogni Gruppo provinciale ha diritto ad un voto più un voto ogni 1.500 associati e frazioni di 750 a livello provinciale. Quelli in esubero sono computati a livello regionale con i medesimi criteri. I voti risultanti vengono assegnati alle province con i maggiori resti. Vengono considerati gli associati in regola con il pagamento del contributo di sistema. Il termine temporale di riferimento per la composizione dell'Assemblea è il 31 dicembre dell'anno precedente. All'Assemblea partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Gruppi regionali. Partecipano inoltre, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i rappresentanti dei gruppi costituenti o non ancora regolarmente costituiti. Sono altresì invitati, senza diritto di voto, i segretari e i funzionari dei Gruppi.

7.2. Si acquisisce il diritto di voto quando il gruppo risulta regolarmente costituito da almeno 6 mesi prima della data di convocazione.

7.3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva, con avviso spedito mediante strumento che ne provi la ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e della materia da trattare. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo dei componenti, salvo quanto previsto all'articolo 7.10.

7.4. I Gruppi provvedono per tempo alla designazione dei propri rappresentanti in Assemblea entro i termini indicati dall'avviso di convocazione, mediante atto scritto redatto su moduli che il Movimento predispone ed allega all'avviso stesso. In caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione è possibile tramite delega scritta delegare un rappresentante. La delega può essere conferita ad altro dirigente dello stesso o di altro Gruppo provinciale.

7.5. L'Assemblea può essere convocata con le medesime modalità in via straordinaria dal Presidente di sua iniziativa o, su richiesta, dalla maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva.

7.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Confartigianato Giovani Imprenditori o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente vicario;

7.7. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

7.8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti aventi diritto al voto.

7.9. All'Assemblea compete:

- a) indicare le linee di politica generale e programmatica dell'Organizzazione;
- b) approvare il Regolamento dell'Organizzazione e ogni sua modifica;
- c) promuovere le attività di interrelazione tra le politiche ed i progetti nazionali con gli ambiti territoriali;
- d) approvare il programma annuale di attività di Giovani Imprenditori;
- e) eleggere il Presidente e, su proposta del Presidente, i tre Vicepresidenti di cui uno Vicario.

7.10. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei voti dei componenti per la prima votazione. Successivamente si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nella prima votazione. Per l'elezione delle altre cariche è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 8 (Giunta Esecutiva)

8.1. La Giunta Esecutiva è composta: dal Presidente di Giovani Imprenditori, dai Vice Presidenti in rappresentanza della propria Regione, da 1 componente per ogni Regione ove siano costituiti regolarmente, secondo gli artt. 3.2, 13 e 14, almeno 3 Gruppi provinciali, fatti salvi i casi della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, o esista almeno un Gruppo costituito da almeno 3 anni nonché da 1 solo componente in più – indicato dagli organi regionali – per le regioni con un numero di giovani imprenditori associati superiore al 10% del totale nazionale dei giovani imprenditori associati alla Confartigianato Imprese. Vengono a questo fine considerati gli associati in regola con il pagamento del contributo di sistema al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.2. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di Giovani imprenditori di norma almeno una volta ogni 2 mesi, con avviso spedito almeno 7 giorni prima della data prefissata e con le modalità di comunicazione che consentano di accertare la ricezione dei documenti trasmessi. La Giunta Esecutiva può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

8.3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente di Giovani Imprenditori o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la adunanza la riunione è valida se sia presente almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni della Giunta partecipa, con voto consultivo, il rappresentante di Giovani Imprenditori presso l'Associazione di rappresentanza europea dei giovani imprenditori. Il Presidente può altresì invitare a partecipare a singole riunioni della Giunta i Presidenti delle Commissioni eventualmente nominate ai sensi dell'articolo 9.1 lett. f), al fine di relazionare sui lavori delle stesse.

8.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni.

8.5. Coloro che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica, senza possibilità di reintegra se non espressamente approvato dall'Assemblea su proposta della Giunta.

8.6. La Giunta Esecutiva viene individuata all'inizio del mandato del Presidente e dura in carica 4 anni con i medesimi componenti. Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla Giunta durante il quadriennio del mandato, per dimissioni o impossibilità a svolgere l'incarico, verranno integrate dalla Regione interessata ed approvate dalla Giunta, che provvederà alla cooptazione. La Regione provvederà a fornire la propria indicazione nel termine massimo di 45 giorni dal verificarsi della vacanza. Decorso tale termine, acquisisce il diritto di far parte della Giunta il Presidente del Gruppo provinciale della Regione medesima con il maggior numero di associati in regola con il pagamento del contributo di sistema al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.7. Alla Giunta Esecutiva possono essere invitati, senza diritto di voto, i funzionari dei Gruppi Territoriali in essa rappresentati. In tal caso le spese sono a carico del Gruppo di appartenenza;

8.8. Alla Giunta Esecutiva compete:

- a) formulare il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) prendere iniziative ritenute in linea con le finalità del Movimento;
- c) stabilire la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) indicare a Confartigianato Imprese, su proposta del Presidente, rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni, organizzazioni europee o, comunque, in ogni consesso dove sia ritenuta opportuna la presenza di un rappresentante di Giovani Imprenditori;

e) elaborare il Regolamento e proporre eventuali modifiche secondo l'art.10 comma 1.

8.9. Sviluppo dei gruppi territoriali (affiancamento).

a) I gruppi territoriali e/o regionali in fase di costituzione possono fare richiesta, anche su atto di indirizzo deliberato dalla Giunta, di un periodo di affiancamento per essere condotti alla regolare costituzione e alla successiva presenza negli organi previsti.

b) Il periodo di affiancamento è un'opportunità offerta dal livello nazionale del Movimento e consiste nella designazione da parte della Giunta di un proprio componente che opererà in funzione di consulenza e accompagnamento per un periodo di 1 anno nei confronti del Gruppo costituendo, il cui rappresentante potrà partecipare alle riunioni di Giunta o di Assemblea su invito del Presidente Nazionale.

8.10. La Giunta può altresì emanare un atto di indirizzo per la realizzazione di gemellaggi tra Gruppi provinciali e regionali, temporalmente delimitati e finalizzati allo scambio/acquisizione di buone pratiche.

Art. 9 (Il Presidente)

9.1. Il Presidente:

a) rappresenta Confartigianato Giovani Imprenditori in tutte le sedi in cui è richiesta la presenza e la testimonianza del Movimento;

b) propone alla Giunta esecutiva la nomina di rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni o, comunque, in ogni consesso, dove sia ritenuta opportuna la presenza di un rappresentante di Confartigianato Giovani Imprenditori;

c) partecipa alla Giunta Esecutiva Confederale;

d) convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea di Confartigianato Giovani Imprenditori;

e) può conferire ai Vice Presidenti e ai membri di Giunta deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza;

f) Può promuovere la costituzione, con durata determinata, di Commissioni formate da persone scelte nell'ambito del Movimento, per la trattazione di materie di particolare interesse, sia economico che sociale. I Presidenti di Commissione possono essere invitati a partecipare alla Giunta Nazionale del Movimento.

9.2. Può essere eletto Presidente chi ha ricoperto la carica di Presidente provinciale o regionale o è stato componente della Giunta nazionale del Movimento. Il Presidente dura in carica 4 anni e non può essere rieletto.

9.3. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

9.4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o comunque di anticipata cessazione dell'incarico del Presidente, il Vice Presidente Vicario assume la presidenza temporanea e su delibera della Giunta decide i tempi per il rinnovo e la convocazione dell'Assemblea elettiva, presentando tale decisione alla medesima Assemblea per la ratifica.

9.5. Il Presidente può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un ulteriore componente scelto all'interno della Giunta.

9.6. Indica alla Giunta il rappresentante di Giovani Imprenditori presso l'Associazione di rappresentanza europea dei giovani imprenditori, il quale può essere scelto anche fuori della Giunta esecutiva e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della Giunta Nazionale.

Art.10 (Modifiche al Regolamento)

10.1. Le modifiche da apportarsi al presente Regolamento devono essere proposte dalla Giunta e approvate dall'Assemblea.

Art. 11 (Incompatibilità)

11.1. La carica di Presidente di Giovani Imprenditori è incompatibile con cariche istituzionali, così come definito dallo Statuto e dal Regolamento di Confartigianato Imprese, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato.

11.2. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese e dalla stessa deliberate.

Art. 12 (Cariche)

12.1. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un unico ulteriore mandato consecutivo eccetto che per il Presidente, cui spetta un unico mandato quadriennale.

12.2. È previsto un rimborso per le spese sostenute, secondo i parametri stabiliti da Confartigianato Imprese, per le riunioni della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza. Per quanto riguarda le Commissioni eventualmente costituite a norma dell'articolo 9, co. 1, lettera f), i costi di partecipazione alle riunioni sono a carico delle Associazioni Provinciali o delle Federazioni regionali di riferimento, fatta salva la partecipazione del solo Presidente ai lavori di Giunta, se invitato dal Presidente del Movimento.

12.3. In deroga all'art. 5.1 comma a, i giovani imprenditori che rivestono cariche elettive all'interno dell'organizzazione nazionale possono portare a termine il mandato anche in caso di superamento dei limiti di età.

12.4. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione. I componenti degli Organi restano in carica fino alla scadenza del loro attuale mandato.

Art. 13 (Gruppi Territoriali)

13.1. I Gruppi Territoriali Provinciali e Regionali si intendono regolarmente costituiti qualora rispondano ai criteri di composizione previsti dall'art.3.2 ed ottemperino integralmente a quanto previsto dal successivo art. 14.

Art. 14 (Adempimenti dei Gruppi Territoriali)

14.1. I Gruppi territoriali provinciali e regionali dovranno entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento adeguare, nelle linee generali, i propri Regolamenti a quello di Confartigianato Giovani

Imprenditori ed inviarne copia alla Segreteria nazionale con l'elenco degli imprenditori che ricoprono le cariche.

14.2. È fatto obbligo a tutti i Gruppi territoriali di adottare il logo di Confartigianato Giovani Imprenditori nella sua integrità.

14.3. È fatto obbligo a tutti i Gruppi territoriali di comunicare alla Segreteria Nazionale di Giovani Imprenditori ogni variazione in seno all'organo direttivo, nonché la relazione programmatica annuale e la relazione consuntiva del programma svolto, entro la data del 31 marzo di ogni anno.

Art. 15 (Norme finali)

15.1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di Attuazione ed al Codice Etico di Confartigianato Imprese.

Art. 16 (Norma transitoria – Linea guida)

16.1. L'abbassamento a trentacinque anni del limite di età per l'appartenenza al Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato, sarà valutato e formalmente deliberato nel corso del mandato successivo a quello nel quale la presente norma transitoria viene approvata.

16.2. In attesa di tale valutazione e formale approvazione, gli Organi del Movimento, ai vari livelli – territoriale, regionale e nazionale – e secondo le diverse competenze, sono impegnati a favorire il percorso verso il nuovo sistema, in particolare mediante:

- a) l'attribuzione preferenziale di incarichi dirigenziali associativi a persone con meno di 35 anni;
- b) l'adozione di programmi ed azioni di marketing associativo per accrescere la rappresentanza nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni;
- c) la formazione, rivolta sia agli imprenditori, sia ai funzionari, volta a migliorare il grado di ascolto, comprensione e risposta alle istanze degli imprenditori sotto i 35 anni di età;
- d) ogni altra azione associativa, politica, formativa, organizzativa, volta a favorire il ricambio della classe dirigente del Movimento nella direzione di cui al comma 1.

16.3. Alla metà del mandato quadriennale di riferimento verrà svolta una valutazione della questione e dei suoi riflessi nell'ambito del Movimento e del sistema confederale, finalizzata all'adozione formale delle necessarie modifiche statutarie, alle quali si adegueranno tutte le componenti territoriali del Movimento.

16.4. I tempi, le forme e le modalità della verifica di cui al comma 3 saranno definiti con deliberazione della Giunta esecutiva, su iniziativa del Presidente, da assumersi entro il mese di settembre 2014.